



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 5/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

ROSATI dr.ssa Emma **Presidente**

BENIGNI dr. Alessandro **Consigliere**

ESPOSITO dr.ssa Patrizia **Primo Referendario - relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21369** del registro di Segreteria, ad

istanza della Procura Regionale presso la Sezione, nei confronti del sig.

MORBELLI Raffaello, nato a Genova il 13.12.1970, C.F.

MRBRFL70T13D969K, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ivan Frioni del

foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, Viale

Monte Nero n. 84, con indicazione dell'indirizzo p.e.c. per le comunicazioni;

Uditi nella pubblica udienza del **16 novembre 2023**, il relatore dr.ssa Patrizia

Esposito, il Pubblico Ministero nella persona Vice Procuratore Generale dr.

Adriano Gribaudo, l'Avvocato Ivan Frioni per il convenuto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione, depositato il 4.04.2023 e ritualmente notificato, il

Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. Raffaello Morbelli,

assistente capo Coordinatore addetto agli affari generali e segreteria della

	Polizia di Stato, in servizio presso il Compartimento Polfer Liguria, in qualità	
	di autista di veicoli di servizio, per l'indebita percezione di vari compensi	
	conseguenti alle false attestazioni circa la realizzazione di asserite missioni	
	fuori sede ed ore di straordinario, a far tempo dal 10.10.2014 e fino	
	all'8.07.2019, che avevano indotto in errore il personale preposto	
	all'erogazione del trattamento economico, oltre che a titolo di danno	
	all'immagine, chiedendone la condanna a titolo di dolo al pagamento della	
	complessiva somma di €. 27.325,79 (di cui €. 9.325,79 per il danno	
	patrimoniale diretto da indebiti emolumenti ed €. 18.000,00 per danno	
	all'immagine), oltre accessori, in favore del Ministero dell'Interno. Esponeva	
	l'istante Procura , al riguardo, che:	
	a) il procedimento era stato aperto a seguito di varie pubblicazioni a mezzo	
	stampa, a valle di un'indagine ispettiva, in relazione ai fatti di reato oggetto di	
	contestazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di	
	Genova, segnatamente di peculato, falso e truffa, in danno della Polizia di	
	Stato, nei confronti del citato sig. Morbelli, nella sua qualità, nonché del	
	Dirigente Superiore della Polizia Ferroviaria della Liguria, dr. omissis;	
	b) in data 10.03.2020 era pervenuta la comunicazione di cui all'art. 129 disp.	
	att. c.p.p., con la quale la Procura della Repubblica genovese informava	
	dell'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti dei medesimi;	
	c) erano pervenute numerose comunicazioni da parte del Compartimento	
	Polizia Ferroviaria Liguria, nel corso del 2021, con cui si notiziava del rinvio	
	a giudizio richiesto dal P.M. della Procura penale e degli aggiornamenti circa	
	l'evoluzione del giudizio innanzi al Tribunale di Genova, nonché della	
	costituzione in mora dei responsabili per i danni patiti (22.01.2021;	
	2	

	18.02.2021);	
	d) in data 23.09.2021 era pervenuta dalla Polizia di Stato comunicazione	
	dell'avvenuto deposito della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. n.	
	811/21 del Tribunale di Genova del 5.08.2021, con pena alla reclusione di anni	
	due con concessione della condizionale, secondo il più celere rito optato dal	
	dr. omissis, restando separata tale posizione processuale rispetto a quella del	
	sig. Morbelli per cui proseguiva l'ordinario giudizio dibattimentale;	
	e) in data 27.09.2021 venivano richiesti ed acquisiti dal P.M. penale gli atti del	
	fascicolo delle indagini preliminari inerenti al procedimento;	
	f) in data 4.02.2022 perveniva dalla Polizia di Stato comunicazione del	
	dispositivo della sentenza pronunciato dal Tribunale di Genova in data	
	27.01.2022, con riserva di inoltro della sentenza integrale n. 294/2022 del	
	3.02.2022, pervenuta il 13.07.2022, con cui Morbelli Raffaello è stato	
	condannato alla pena di anni due di reclusione con concessione della	
	condizionale per i reati in continuazione di “ <i>falsità ideologica commessa dal</i>	
	<i>pubblico ufficiale in atti pubblici</i> ” (art. 479 c.p.), in relazione alla “ <i>falsità</i>	
	<i>materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i> ” (art. 476 c.p.) – sub	
	capo E -, e “ <i>truffa</i> ” a danno della Polizia di Stato (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.; sub	
	F), in relazione a n. 167 distinti episodi oggetto di contestazione, risultanti in	
	primo luogo dalle confessioni dell'imputato oltre che da quanto dichiarato dal	
	correo omissis, con assoluzione limitatamente all'ipotesi di reato di cui all'art.	
	314 c.p. di “ <i>peculato</i> ” (sub A), per mancanza di prova certa sull'elemento	
	soggettivo, nonché con confisca della somma pari al profitto di reato (€.	
	12.427,59);	
	g) tenuto conto del rilievo anche giuscontabile dei fatti contestati in sede	
	3	

	penale, essi sono stati riportati nell'invito a dedurre, notificato ex art. 140 c.p.c.	
	il 18.10.2022, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di	
	giustizia contabile - c.g.c.), a titolo di responsabilità amministrativa, senza che	
	il sig. Morbelli facesse pervenire deduzioni difensive o istanze;	
	h) quanto all'entità dei danni patrimoniali arrecati, in relazione agli episodi di	
	falsificazione e truffa consumati in danno dell'Amministrazione, era emerso	
	l'indebito esborso di compensi ed indennizzi (correlati al preteso espletamento	
	di ore di straordinario, nonché a indennità di viaggio, pasti, alberghi, diaria	
	ecc.), percepiti in relazione allo svolgimento di asserita attività istituzionale, in	
	realtà mai svolta, risultando rappresentato un quadro fattuale inesistente	
	(missioni istituzionali fuori sede), funzionale a consentire al Dirigente	
	superiore di perseguire i propri interessi personali (rientro nella città di Sassari	
	mediante raggiungimento degli scali aeroportuali siti in territorio lombardo	
	ovvero toscano), al contempo lucrando il conseguimento della massima utilità	
	economica personale anche per l'autista, in riferimento ad emolumenti	
	aggiuntivi non spettanti, per la somma di €. 9.325,79, calcolata per gli episodi	
	in contestazione, come da richiesta di sequestro del P.M. della Procura della	
	Repubblica del 19.10.2019 nonché dal sequestro preventivo di cui all'art. 321	
	c.p.p. disposto dal GIP del Tribunale di Genova con decreto del 23.10.2019;	
	i) relativamente al danno all'immagine, veniva rilevato che l'istituto era	
	ampiamente consolidato nella giurisprudenza contabile, consistendo nella	
	lesione di un bene immateriale, in termini di perdita di credibilità ed affidabilità	
	dell'Istituzione pubblica di riferimento a seguito dei comportamenti delittuosi	
	estremamente gravi e di rilevante disvalore sociale posti in essere dal	
	convenuto, che avevano ingenerato nell'opinione pubblica sentimenti di	
	4	

	riprovevolezza, sfiducia e sconcerto, in relazione ai numerosi articoli stampa	
	versati in atti; quanto all'apparente espletamento di un servizio di istituto in	
	realtà inesistente è stato ritenuto il comportamento sussumibile nell'ambito	
	dell'art 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001 che punisce <i>“il lavoratore dipendente</i>	
	<i>di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in</i>	
	<i>servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con</i>	
	<i>altre modalità fraudolente”</i> , fattispecie in cui è previsto oltre al risarcimento	
	per le indebite retribuzioni ricevute ed alle sanzioni sul piano penale e	
	disciplinare, l'obbligo di ristorare il danno all'immagine, a prescindere dalla	
	condanna penale e dalla sua definitività, come rimarcato dalla giurisprudenza,	
	anche ligure;	
	dovendo farsi riferimento per la liquidazione <i>“ad un multiplo del danno</i>	
	<i>patrimoniale (...) individuando un criterio ragionevole (...) nella misura di</i>	
	<i>circa il doppio”</i> , peraltro, risultando codificato il criterio del c.d. <i>doppio</i>	
	<i>dell'utilità illecitamente percepita</i> posto dall'art. 1, co. 1-sexies della legge 14	
	gennaio 1994, n. 20, da quantificarsi nella misura di €. 18.000,00, oltre	
	accessori;	
	2. Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa dell'Avv. Ivan Frioni,	
	depositata il 27.10.2023, contestando integralmente il libello introduttivo,	
	instando in via principale per la reiezione della domanda attorea poiché	
	infondata in fatto e diritto, mandando assolto l'incolpato da ogni pretesa	
	<i>“previa dichiarazione di inutilizzabilità dei dati relativi al traffico telefonico”</i>	
	e, in subordine, per la rideterminazione della pretesa erariale, riducendo il	
	risarcimento per il danno patrimoniale ed <i>“escludendo il risarcimento per il</i>	
	<i>danno all'immagine”</i> , svolgendo diversi argomenti difensivi nel merito, di	
	5	

	seguito sintetizzati.	
	a) Sostiene, innanzitutto, la legittimità degli importi percepiti, in assenza della	
	<i>“condotta finalizzata a realizzare interessi personali”</i> e dei <i>“guadagni</i>	
	<i>indebiti”</i> contestati in citazione, <i>“svolgendo l’autista mansioni puramente</i>	
	<i>materiali”</i> , privo di ogni autonomia e potere decisionale.	
	b) Eccepisce la mancanza di prova relativa all’asserito profitto ingiusto effetto	
	della contestata amplificazione del numero di ore lavorate, rilevando	
	l’inutilizzabilità dei riscontri probatori acquisiti in sede di indagini preliminari,	
	in considerazione della sentenza della Grande Camera della Corte del	
	Lussemburgo, del 2 marzo 2021, resa nel procedimento H.K. C-746-18 e della	
	conseguente modifica normativa dell’art. 132 del d.lgs. n. 196/2003 (d.l. n.	
	132/2021), che oggi dispone che l’acquisizione dei dati relativi al traffico	
	necessiti di un provvedimento (diretto o di convalida) emesso dal Giudice.	
	c) Contesta, inoltre, l’insussistenza del danno patrimoniale, comunque	
	affermando la necessità di ridurre l’entità del risarcimento richiesto, dal	
	momento che era stata già disposta in sede penale la confisca del profitto del	
	reato (per €. 12.427,59), in via diretta, dovendosi quantomeno calibrare il	
	risarcimento del danno con le <i>“restituzioni già operate”</i> per evitare	
	sproporzioni ed iniquità.	
	d) Avversa, in ogni caso, la stessa esigibilità del danno all’immagine per	
	carezza dei presupposti di legge, nell’impossibilità di configurare a carico del	
	Morbelli una responsabilità per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II del	
	libro II del c.p., essendo stato contestato <i>ex novo</i> al convenuto il reato di cui	
	all’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, in assenza di accuse a titolo di	
	assenteismo fraudolento in relazione ad emolumenti per attività non espletate.	
	6	

	3. Con nota del 15 novembre 2023, il P.M. ha depositato copia della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 2976 del 20.12.2022, prot. n. 3341 del 14.11.2023, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata sia dall'imputato che dal Procuratore della Repubblica, aveva dichiarato il Morbelli colpevole anche del reato ascritto al capo A), riqualificato ai sensi degli artt. 110, 81 cpv e 314 c. 2 c.p. e riqualificato il reato ascritto al capo E) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv e 483 c.p. (<i>"falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"</i>), riconoscendo le attenuanti generiche e la continuazione tra i reati, con condanna alla pena di anni 1, mesi 8 e giorni 20 di reclusione. La Corte di Cassazione, infine, con sentenza del 25 ottobre 2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza d'appello, rendendo irrevocabile la decisione, come attestato dalla cancelleria il 14 novembre 2023.	
	4. All'udienza del 16 novembre 2023, in seguito all'esposizione del Magistrato Relatore, il rappresentante del P.M. ed il difensore della parte privata hanno concluso come in atti, ulteriormente argomentando.	
	Il P.M. ha evidenziato che, in data 14 novembre 2023, era stata inoltrata dalla cancelleria del Giudice penale l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del 20.12.2022, emanata dalla Corte di Appello di Genova, poiché, il ricorso in Cassazione era stato dichiarato inammissibile, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., il giudicato penale ormai copriva i fatti in contestazione nei confronti del convenuto, risultando accertati, oltre al peculato d'uso dell'autovettura, la falsificazione dei fogli di viaggio. Tale condotta era stata sussunta nel 483 c.p., in luogo del 476 c.p., in particolare perché il Morbelli era a conoscenza che i viaggi esulavano da missioni ma	
	7	

	erano effettuati per finalità private del Dirigente suo superiore ed egli	
	provvedeva a falsificare le destinazioni raggiunte, oltre che nella truffa, poiché	
	aveva indotto in errore la P.A., mediante artifici e raggiri, in quanto non gli	
	sarebbe spettato alcun genere di emolumento, confermando il danno contestato	
	nell’atto di citazione pari a quanto indebitamente percepito dal convenuto. In	
	merito all’eccezione relativa alla confisca penale, ha richiamato giurisprudenza	
	che la ritiene irrilevante ai fini della valutazione del danno erariale, in quanto	
	misura sanzionatoria con incasso a favore del Ministero della Giustizia.	
	Relativamente all’inesigibilità del danno all’immagine per carenza dei	
	presupposti, ha rimarcato che la fraudolenta condotta perpetrata dal Morbelli	
	lo aveva fatto apparire impegnato in attività di servizio fuori sede, ritenendo	
	irrilevante che il P.M. penale avesse contestato il reato di truffa in luogo di	
	quello di cui all’art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2011, tenuto conto della	
	significativa consistenza e rilevanza degli articoli di stampa, allegati all’atto	
	introductivo ed ai documenti indicati sub. n. 3 nella nota di deposito della	
	Procura del 13.06.2023, riguardanti principalmente i comportamenti illeciti	
	perpetrati dal dirigente omissis. Al riguardo, egli ha ritenuto irrilevante anche	
	la mancata indicazione del nominativo del Morbelli nella vicenda, ai fini del	
	danno all’immagine, leggendo alcuni titoli in particolare de “ <i>Il Secolo XIX</i> ”	
	considerati significativi e citando la sentenza Sez. I App. del 5.3.2020, n. 40.	
	Inoltre, in merito alla quantificazione del danno all’immagine, ha richiamato	
	la più recente giurisprudenza d’Appello che non ne aveva limitato	
	l’ammissione della risarcibilità in ragione del numero o dei contenuti degli	
	articoli, ribadendo che il <i>clamor fori</i> non ne fosse elemento costitutivo,	
	potendo incidere esclusivamente sulla sua quantificazione (citando Sez. II	
	8	

	App. del 5.10.2023, n. 265), chiedendo la condanna del convenuto come in	
	citazione.	
	L'Avv. Frioni. sui medesimi profili attenzionati dall'attore pubblico, ha	
	rimarcato l'insussistenza del danno all'immagine con riferimento al reato di	
	cui all'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, poiché il convenuto non era	
	stato inizialmente condannato per peculato, come il suo Dirigente, elemento da	
	ritenersi “ <i>cruciale</i> ” nella presente controversia, né mai accusato di aver posto	
	in essere un comportamento fraudolento inteso a dimostrare falsamente la	
	propria presenza in servizio, perciò, alcun comportamento assenteista poteva	
	essergli contestato, chiedendo di escludere il risarcimento per il danno	
	all'immagine e, in merito al danno patrimoniale, chiedendo la rideterminazione	
	dello stesso.	
	In sede di replica , il P.M. ha puntualizzato che al momento della contestazione	
	erariale non c'era stato il giudicato penale, motivo per cui la Procura si	
	riservava la perseguibilità del danno all'immagine per quanto riguardava il	
	reato di peculato, comunque non sussistendo una <i>mutatio libelli</i> e restando la	
	richiesta attuale legata all'imputazione del convenuto per truffa con mezzi	
	fraudolenti e rimettendone al Collegio la riconducibilità al citato art. 55	
	quinquies.	
	È intervenuto l'Avv. Frioni, infine, precisando che il tema del contendere	
	fosse proprio l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 55 quinquies,	
	ritenendo impossibile sulla base dell'azione per come esercitata ascrivere al	
	proprio assistito la responsabilità per un reato, mai contestato neppure dalla	
	Procura penale e, in natura, non realizzatosi in quanto la fraudolenza, di cui il	
	medesimo era stato accusato, era finalizzata alla truffa e non a dimostrare la	
	9	

	presenza sul luogo di lavoro, in ipotesi di illecito assenteismo.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	Il giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa	
	azionata dal Pubblico Ministero, concernente un'ipotesi di danno erariale,	
	addebitato a titolo doloso, al sig. Morbelli Raffaello, nella sua qualità di	
	assistente capo Coordinatore addetto agli affari generali e segreteria della	
	Polizia di Stato, in servizio presso il Compartimento Polfer Liguria come	
	autista di veicoli di servizio a disposizione del Dirigente Superiore per ragioni	
	d'ufficio, per l'indebita percezione di vari compensi conseguenti alle false	
	attestazioni circa la realizzazione di asserite missioni fuori sede ed ore di	
	straordinario, a far tempo dal 10.10.2014 e fino all'8.07.2019, oltre che a titolo	
	di danno all'immagine, chiedendone la condanna al pagamento della	
	complessiva somma di €. 27.325,79 , oltre accessori, in favore del Ministero	
	dell'Interno.	
	Il Collegio ritiene di dover scrutinare le questioni che seguono alla stregua del	
	sistema declinato dall'art. 101, co. 2 c.g.c., nell'ordine rimesso al proprio	
	prudente apprezzamento, secondo motivate ragioni di logica giuridica,	
	coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte conti, Sez. riun. sent. 2.10.1991, n. 727;	
	Corte Cost., sent. n. 13.07.2007, n. 272; Cass., sent. n. 9.09.2008, n. 23113).	
	1. Nel merito , analizzati i profili di doglianza del convenuto, la domanda	
	attoreale risulta parzialmente fondata, nei limiti che seguono.	
	1.1 Prioritariamente, il Collegio è chiamato a considerare gli effetti della	
	sopravvenienza - rispetto all'esercizio dell'azione - del passaggio in giudicato	
	della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 2976 del 20.12.2022 (in	
	10	

data 14.11.2023) che, nella specie, confermata la sussistenza del delitto di “truffa” a danno della Polizia di Stato (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.; sub capo F), ha dichiarato il Morbelli definitivamente colpevole, con condanna alla pena di anni 1, mesi 8 e giorni 20 di reclusione, del delitto ascritto al capo A), riqualificato ai sensi degli artt. 110, 81 cpv e 314, co.2 c.p. (c.d. “*peculato d’uso*”) e riqualificato il reato ascritto al capo E) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv e 483 c.p. (“*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*”), in relazione a n. 167 distinti episodi oggetto anche della presente contestazione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche e della continuazione tra tutti i reati.

In aderenza all’orientamento consolidato di questa Corte, la Sezione ha già più volte avuto modo di affermare che ai sensi dell’art. 651 c.p.p., la sentenza irrevocabile di condanna esplica efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, dal momento che non è consentito sollecitare nel giudizio contabile una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella già accertata, ove risultino coincidenti i comportamenti dannosi contestati con quelli di rilievo penale (cfr. Sez. Liguria, n. 107 del 13.12.2023). Posto il suddetto vincolo della c.d. storicità dei fatti nella loro dimensione fenomenica, la giurisprudenza di questa Corte dei conti ha anche precisato che “*vi è completa autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo contabile, con il limite però di cui all’art. 651 c.p.p., applicabile a qualsiasi processo (...)*”, con la conseguenza che “*la sentenza irrevocabile di condanna penale (...) fa stato quanto all’accertamento sia dei*

	<i>fatti materiali sia della condotta illecita dell'autore",</i> restando demandato al	
	giudice contabile il compito di verificare la sussistenza del nesso causale tra	
	condotta illecita ed evento di danno erariale, con preclusione di ogni	
	statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le	
	affermazioni conclusionali di detto pronunciamento (cfr. Corte cost.,	
	18.12.2009, n. 336; Corte conti, Sez. riun. 17.11.1993, n. 920/A; Sez. I,	
	22.07.1993, n. 117 e 16.09.2015, n. 488; Sez. II, 21.04.2020, n. 74; Sez. III, n.	
	20.04.2006, 183; 22.07.2013, n. 522; 14.02.2017, n. 85 e 12.12.2016, n. 632;	
	Sez. Lombardia, 24.04.2020, n. 56 e 18.04.2013, n. 106; Sez. Emilia-	
	Romagna, 23.04.2020, n. 43; Sez. Veneto, 21-10.2014, n. 196).	
	1.2 Quanto al danno patrimoniale scaturente da emolumenti indebiti,	
	tramontato il principio della pregiudizialità penale e della prevalenza della	
	relativa giurisdizione, nella specie, il P.M. si è limitato a depositare la sopra	
	menzionata pronuncia di condanna definitiva, nelle more sopravvenuta,	
	lasciando immutato il quadro giuridico e fattuale della pretesa, considerando	
	esclusivamente che il giudicato penale ormai copriva i fatti in contestazione.	
	Invero, la responsabilità dell'odierno convenuto per i fatti accaduti e per le	
	conseguenze dannose prodotte risultava comunque emergere in modo evidente	
	dall'esito delle indagini effettuate e dagli atti giudiziari acquisiti, in particolare	
	da quanto risultante dal giudizio celebrato innanzi il Tribunale penale di	
	Genova, esitato con sentenza di condanna n. 294 del 27.1.2022-3.2.2022.	
	I numerosi atti di indagine, oltre agli elementi probatori acquisiti nel corso del	
	processo penale innanzi al Tribunale, infatti, hanno dimostrato che il Morbelli,	
	in accordo con il omissis, anziché svolgere i compiti di istituto, di assistente	
	capo Coordinatore della Polizia ferroviaria, abbia posto in essere una condotta	
	12	

	finalizzata a realizzare interessi personali: oltre a quello del omissis, diretto a	
	farsi accompagnare dalla sede di servizio a scali aeroportuali fuori Regione per	
	tornare presso la propria famiglia in Sardegna, quello proprio di sfruttare	
	illecitamente tale tempo, distratto dal servizio istituzionale, al fine di	
	massimizzare guadagni indebiti, facendo apparire, agli Uffici della polizia	
	ferroviaria, la maturazione del diritto a trattamenti economici accessori	
	aggiuntivi, mediante una serie di false attestazioni sui fogli di viaggio e sugli	
	altri documenti di missione. Egli ha infatti indicato destinazioni del tutto false,	
	altresì falsificando numerosi orari, al fine di amplificare il numero di ore	
	valorizzabili.	
	Al riguardo, risulta noto che le risultanze del procedimento penale sono sempre	
	liberamente valutabili dal Giudice contabile quali argomenti di prova ai fini	
	della decisione del giudizio di responsabilità amministrativa.	
	Nella specie, tutti gli elementi costituiti dall'illecito contabile, fonte di danno	
	erariale, già emergevano dai relativi atti acquisiti nell'ambito delle indagini	
	preliminari e confluiti nel relativo fascicolo del Tribunale penale:	
	documentazione probatoria, integralmente allegata dall'attore pubblico e	
	rimessa al prudente apprezzamento del Collegio.	
	In ogni caso, risulta dirimente anche la considerazione che parte convenuta non	
	abbia mai contestato, anzi abbia pacificamente ammesso in sede penale, di aver	
	prodotto, nel caso di specie, autocertificazioni attestanti falsamente circostanze	
	e servizi di missione mai o parzialmente svolti solo al fine di lucrare i vantaggi	
	illeciti (altrimenti non spettanti) ed il trattamento di missione non solo per sé,	
	ma anche per il Dirigente.	
	È, quindi, emerso in modo inequivoco che il Morbelli, con il correo omissis,	
	13	

abbia commesso gli illeciti, integranti altresì fatti di reato, che hanno cagionato un danno all'Erario. Ciò risulta chiaramente confermato dalle dichiarazioni rese dal medesimo convenuto e dal omissis, da quest'ultimo in particolare in sede di interrogatorio in data 18 settembre 2019 e 14 febbraio 2020, nonché di incidente probatorio, in data 16 febbraio 2021 (cfr. verbali redatti con il sistema della fonoregistrazione e successiva trascrizione), in cui inequivocabilmente egli ha affermato: *“Ammetto che quando attestavo missioni fuori sede a La Spezia e Sarzana, **non ho mai svolto** attività ispettiva in quelle località. (...) Confermo che anche dove sono indicate attività ispettive a Milano, con riferimento ai viaggi di andata dove risulta poi che ho preso l'aereo, in realtà si tratta di **attività non effettivamente svolte**. (...) Ammetto che si trattava di pezze giustificative che noi abbiamo fatto perché dovevamo giustificare l'uscita della macchina, in quanto **ero ben consapevole che non era lecito l'utilizzo della macchina per recarmi e tornare dall'aeroporto**”; ed ancora: “Io decidevo cosa bisognava scrivere come località e lui lo scriveva, scrivevamo una località falsa conforme alla giurisdizione della Polfer. Quando mi facevo portare o venire a prendere all'aeroporto di Pisa facevo mettere La Spezia, quando mi facevo portare o prendere a Milano facevo indicare Ventimiglia per giustificare il chilometraggio. (...) L'indicazione della località di destinazione la davo **io mentre gli orari li metteva Morbelli**. Le “missioni” venivano dilatate negli orari per prendere l'indennità di missione (...). **Le dichiarazioni di mancato pasto erano sempre compilate dal Morbelli sia per lui che per me. (...) Io facevo la dichiarazione mensile di straordinario mentre Morbelli doveva fare l'indicazione giorno per giorno.**”.*

“Da tali dichiarazioni confessorie è emerso, con certezza, il fatto che il omissis

abbia con piena consapevolezza utilizzato in modo illecito l'autovettura di servizio, guidata dal Morbelli, per raggiungere vari scali aeroportuali (toscani e lombardi) per poter rientrare presso la propria città (Sassari), ove viveva la famiglia, atterrando e ripartendo dall'aeroporto di Alghero, indicando egli stesso le false località di asserito raggiungimento per giustificare formalmente l'uso dell'auto e le missioni e sottoscrivendo le "autodichiarazioni di avvenuto espletamento della missione" ed i documenti/fogli di viaggio (compilati dall'autista su sua disposizione), che davano altresì luogo alla corresponsione di ulteriori somme e compensi in alcun modo dovuti". (cfr. Sez. giur. Liguria, sent. n. 44 del 10 maggio 2023, di condanna del omissis).

2. Il convenuto ha eccepito la **mancanza di prova** relativa all'asserito profitto ingiusto effetto della contestata amplificazione del numero di ore lavorate, rilevando l'inutilizzabilità dei riscontri probatori acquisiti in sede di indagini preliminari (registrazioni elettroniche sul sistema *telepass* degli orari di transito delle vetture; tabulati dei dati relativi al traffico telefonico intercorso con l'utenza in uso al Dirigente Superiore, anche per ricostruire gli spostamenti con ricorso al progressivo aggancio alle celle telefoniche, acquisiti con decreti del P.M. del 18.04.2019 e prodotti in sede dibattimentale, il 10.11.2020), in considerazione della sentenza della Grande Camera della Corte del Lussemburgo, del 2 marzo 2021, resa nel procedimento H.K. C-746-18 e della conseguente modifica normativa dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 (d.l. n. 132/2021), che oggi impone un provvedimento (diretto o di convalida) emesso dal Giudice per l'acquisizione dei dati relativi al traffico, anche a voler ritenere assoggettata tale novella al principio del c.d. "*tempus regit actum*".

Considerate le modalità d'azione nella causazione del danno erariale patrimoniale, ammesse dal medesimo convenuto e dal correo omissis, per i pretesi servizi istituzionali e missioni svolte nelle giornate di lunedì e di venerdì negli episodi contestati, egli si è limitato, dunque, nel presente giudizio ed al pari del processo penale, a contrastare l'astratta utilizzabilità dei tabulati in assenza di autorizzazione del Giudice, doglianza ivi neppure reiterata in sede di gravame, comunque respinta con ordinanza a verbale e nella sentenza di Tribunale, ove si legge: *“Non è infatti in alcun modo contestato dal prevenuto il fatto storico dell'uso della vettura di servizio per accompagnare omissis nei singoli viaggi da e per gli aeroporti. Ciò nonostante (ripetesi: **nonostante l'ammissione del prevenuto** di aver svolto i viaggi unitamente a omissis) la Difesa ha depositato richiesta di estromissione dei risultati dei tabulati telefonici alla luce della normativa euro unitaria (e della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C 746/18, sent. del 2 marzo 2021) nonché del DL 132/2021 che, con decorrenza 30 settembre 2021, ha stabilito che i tabulati telefonici debbono essere acquisiti, in sede di indagini preliminari, con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari. In assenza di una espressa disciplina intertemporale, non pare possibile dubitare dell'applicabilità delle generali norme contenute nel nostro ordinamento che prevedono: da un lato il **principio del tempus regit actum**, in virtù del quale è acquisibile e pienamente utilizzabile il risultato probatorio degli atti procedurali posti in essere nel rispetto della disciplina normativa allora in vigore; dall'altro la **supremazia del diritto eurounitario** (anche di origine giurisprudenziale) solo nel caso in cui vengano fomiti elementi precisi, chiari e soprattutto consolidati che possano sovvertire la normativa interna degli*

	<i>Stati membri; elementi che, ad oggi, non sono riscontrabili del caso in esame</i>	
	<i>alla luce della sentenza CGUE sopra citata. Ecco allora che le doglianze della</i>	
	<i>difesa in ordine all'acquisizione ed all'utilizzo dei tabulati non colgono nel</i>	
	<i>segno, così come non pare rilevante la questione di costituzionalità avanzata</i>	
	<i>con memoria scritta, tenuto peraltro conto che le risultanze dei tabulati non</i>	
	<i>hanno un rilievo dirimente alla luce della <u>confessione di Morbelli</u> in ordine</i>	
	<i>all'effettuazione di tutti i viaggi da e per Genova come autista di omissis. La</i>	
	<i>prova di tali viaggi, dunque, risiede in modo del tutto residuale nelle</i>	
	<i>risultanze dei tabulati telefonici, che sono in sostanza divenuti pressoché</i>	
	<i>irrilevanti alla luce della confessione dell'imputato nonché delle</i>	
	<i>dichiarazioni, anch'esse pienamente confessorie, rese da Di Donato in sede di</i>	
	<i>incidente probatorio”.</i>	
	Ciò premesso, il Collegio condivide integralmente la motivata soluzione	
	offerta sul punto dal Tribunale penale, peraltro ormai passata in giudicato.	
	Invero, il corredo probatorio in atti è assai sufficiente a dimostrare la	
	sussistenza degli illeciti, come pacificamente riconosciuto dal medesimo	
	convenuto con valenza confessoria, risultando coincidenti i comportamenti	
	dannosi contestati con gli illeciti di rilievo penale. Peraltro, le indagini svolte	
	dagli Organi inquirenti sono state, nella specie, imponenti e complete per tutti	
	i citati episodi, mediante progressive acquisizioni documentali presso gli Uffici	
	e le Strutture coinvolti, nonché plurimi riscontri incrociati , restando rimesse	
	all'apprezzamento del Collegio le molteplici e convergenti prove assunte, tra	
	cui: i tracciati autostradali originati mediante i <i>telepass</i> montati sulle	
	autovetture (gratuiti per motivi di servizio alla Polfer per la convenzione con	
	Autostrade); i tempi di permanenza nelle località di destinazione; le rilevanti	
	17	

	incongruenze, evidenziate sin dalla prima indagine ispettiva interna, con i dati	
	delle missioni e degli straordinari inseriti nel sistema informatico gestionale	
	“CENAPS”; gli elementi giustificativi ed i modelli 106 cartacei; i tabulati ed il	
	traffico delle utenze dei telefoni di servizio e personali in uso al omissis ed al	
	Morbelli, con aggancio alle “celle” che hanno consentito la contestuale	
	collocazione geografica dei due soggetti; i dati dei biglietti e dei passeggeri	
	forniti dai vettori aerei; le sequenze delle registrazioni dei sistemi di	
	videosorveglianza degli aeroporti, che hanno ripreso entrambi i soggetti in	
	attività ed orari del tutto incompatibili con le missioni pagate. In moltissimi	
	casi, le evidenze acquisite restano eclatanti e, in generale, può ritenersi	
	senz’altro comprovata l’esistenza di indici di anomalia e discrasie nei vari	
	episodi.	
	3. Il convenuto ha eccepito, altresì, la legittimità degli importi percepiti e	
	l’assenza di responsabilità per il danno erariale cagionato attraverso l’uso	
	dell’autovettura di servizio, in assenza della “ <i>condotta finalizzata a realizzare</i>	
	<i>interessi personali</i> ” e di “ <i>guadagni indebiti</i> ”. Infatti, il medesimo d.p.c.m	
	25.09.2014 aveva disciplinato l’“ <i>utilizzo delle autovetture di servizio con</i>	
	<i>autista</i> ”, risultando quest’ultima risorsa secondo la tesi difensiva “ <i>quale parte</i>	
	<i>integrante di un bene (complesso) messo a disposizione del Dirigente</i> ”, “ <i>mero</i>	
	<i>strumento</i> ”, impossibilitato a “ <i>derogare gli ordini del suo superiore</i> ”,	
	“ <i>svolgendo l’autista mansioni puramente materiali</i> ”, privo di autonomia e	
	potere decisionale, con retribuzione “ <i>stabilita sulla base dell’orario di</i>	
	<i>lavoro</i> ”.	
	La difesa, pertanto, contesta la stessa determinazione del danno patrimoniale,	
	sostenendo altresì che i compensi percepiti non sarebbero indebiti, avendo il	
	18	

	convenuto svolto le funzioni oggetto delle varie “missioni” e adempiuto	
	“ordini” quale semplice operatore, esecutore materiale di un servizio di	
	trasporto.	
	3.1 In merito alla possibilità di effettuare accompagnamenti di Dirigenti da e	
	verso il luogo di lavoro con autovetture di servizio assegnate in uso non	
	esclusivo, il d.p.c.m. 3 agosto 2011 (“Utilizzo delle autovetture di servizio e	
	di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni”) ne consentiva	
	l’utilizzo esclusivamente per i soggetti elencati nell’art. 2, co. 2 (tra i quali non	
	erano ricompresi i Dirigenti di Uffici/Enti periferici della Polizia di Stato) e	
	nei soli “casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio”.	
	Per quanto ne occupa, va detto che l’utilizzo delle autovetture di servizio è	
	stato poi disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	
	del 25 settembre 2014 , adottato ai sensi dell’art. 2 co. 4, del decreto-legge 6	
	luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.	
	111. Tale decreto (rubricato “ <i>Determinazione del numero massimo e delle</i>	
	<i>modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto</i>	
	<i>di persone</i> ”), che ha espressamente abrogato il precedente d.p.c.m., restando	
	applicabile alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico	
	consolidato ISTAT della pubblica amministrazione, quindi anche alla Polizia	
	di Stato facente capo all’Amministrazione dell’Interno, ha ristretto	
	ulteriormente le modalità di impiego delle autovetture “ <i>solo per singoli</i>	
	<i>spostamenti <u>per ragioni di servizio</u>, che non comprendono lo spostamento</i>	
	<i>tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio</i> ” (art.	
	3, comma 1).	
	Dagli elementi fattuali e normativi è emerso che omissis, primo Dirigente	
	19	

dell'Ufficio di Genova, avrebbe potuto usare la vettura a lui assegnata in modo non esclusivo, unicamente per ragioni di servizio e che la vettura avrebbe potuto muoversi solamente all'interno del territorio regionale ligure, salvo autorizzazione - da rilasciarsi in via preventiva ad opera dei superiori gerarchici – all'uscita in altra regione, nella specie del tutto assente. Per il che, “*omissis ha usato l'auto di servizio per raggiungere gli aeroporti e fare rientro alla residenza (in Sardegna) in modo del tutto illegittimo. Morbelli, che lo accompagnava, ha fatto risultare viaggi agli "estremi" geografici della Regione, in modo da sviare eventuali accertamenti basati sul kilometraggio percorso: Sarzana, La Spezia, Ventimiglia, Imperia.* Si tratta di località site all'interno della Regione Liguria, per raggiungere le quali, dunque, non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione da parte di soggetti diversi dal dirigente che lui stesso stava accompagnando. Anche su tali punti, oggetto di lunga puntualizzazione in dibattimento, non sussiste invero alcuna contestazione da parte della Difesa che, infatti, non ha svolto argomentazioni sul punto neppure in sede di arringa difensiva. Si tratta dunque di altro argomento che non forma minimamente oggetto di contestazione è che non può essere revocato in dubbio.” (cfr. così sent. Tribunale penale di Genova n. 294/2022).

3.2 Evidentemente non coglie nel segno l'argomento difensivo, speso in via principale, secondo il quale l'autista formerebbe “*parte integrante del bene complesso autovettura*”, messo a disposizione del Dirigente, in stato di pressoché totale soggezione ed asservimento, pur venendo riconosciuta dal Giudice penale d'appello nella specie “*una situazione di sudditanza che ha indebolito la sua capacità di reazione*”. Va, sul punto, richiamato il **diritto-**

	dovere di rimostranza , esistente nel pubblico impiego e spettante al	
	subordinato destinatario dell'ordine palesemente illecito (verbale o contenuto	
	in un provvedimento, in una circolare ovvero in una risoluzione).	
	Originariamente sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 10	
	gennaio 1957, n. 3, art. 17 (<i>"Limiti al dovere verso il superiore"</i>), che dispone	
	che: <i>"L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine</i>	
	<i>che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso</i>	
	<i>superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto,</i>	
	<i>l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque</i>	
	<i>eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale"</i> ;	
	ed oggi ribadito anche dalla contrattazione collettiva (cfr. art. 60, lett. h del	
	CCNL comparto Funzioni centrali 2016-2018 e richiamato da tutti gli altri	
	CCNL di comparto), il sopra citato diritto-dovere impone al pubblico	
	dipendente di opporsi alla sua esecuzione, senza subire le conseguenze di	
	quello che, formalmente, potrebbe essere letto come un inadempimento degli	
	obblighi lavorativi, attraverso una immediata e motivata contestazione a chi ha	
	impartito l'ordine, e, solo nel caso in cui esso sia emesso per iscritto, il	
	dipendente non potrebbe esimersi dall'eseguirlo (con accollo di responsabilità	
	al superiore gerarchico), a meno che l'esecuzione non configuri un'ipotesi di	
	reato, come nella specie (cfr. sent. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6208 del 15	
	dicembre 2008).	
	Anche la suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema con la	
	sentenza n. 23600 del 28 settembre 2018, riconoscendo la legittimità del	
	licenziamento impugnato e rafforzando il principio in base al quale il	
	dipendente abbia il dovere di sindacare nel merito dell'ordine ricevuto che	
	21	

	appaia manifestamente illegittimo, oltre, ovviamente, a quello di disattenderlo	
	(cfr. anche Cass. sez. lav., 30 novembre 2018, n. 31086 e 15 febbraio 2008, n.	
	3802).	
	Non esercitando tale diritto dovere di rimostranza, il subordinato incorre in	
	responsabilità amministrativa portando ad esecuzione un ordine illegittimo	
	foriero di danno, visto che il dovere di obbedienza non risulta essere	
	incondizionato ed incontra un limite nella (doverosa) obiezione circa	
	l'illegittimità dell'ordine ricevuto (cfr. Corte conti, Sez. I App, 7.07.2017, n.	
	246; Sez. App. Sicilia, 27.03.2014, n. 117; Sez. II App., 10.12.1992, n.272 ;	
	Sez. Campania, 18.04.2018, n. 133; Sez. Lombardia, 13.06.2016, n. 97; Sez.	
	Sicilia 27.03.2014, n. 177; Sez. Liguria, 12 maggio 2021, n. 74).	
	Nella specie, risulta che il convenuto abbia violato in un elevato numero di casi	
	e, sistematicamente, per un periodo assai protratto nel tempo (dal 2014 al 2019)	
	i propri doveri di servizio, non rientrando il Dirigente tra i soggetti individuati	
	dall'art. 2, co. 2 del citato d.p.c.m., e non potendo, per la posizione funzionale	
	rivestita, assumere rilevanza gli spostamenti dall'abitazione alla sede di lavoro,	
	che non sarebbero stati, comunque, né giustificabili, né autorizzabili, in	
	assenza di motivate ed inderogabili ragioni di servizio.	
	Le documentate evidenze allegate restituiscono adeguata prova e, comunque,	
	un quadro di indizi chiari precisi e concordanti che, in base al criterio della	
	preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, che informa il	
	giudizio contabile, appaiono più che sufficienti a ritenere integrata la prova	
	della mistificazione della circostanza dell'utilizzo dell'autovettura di servizio	
	per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nel foglio di viaggio e	
	richieste nei fogli di missione (cfr. Sez. Umbria, 13.09.2022, n. 63; Sez.	
	22	

	Calabria, 22.11.2022, n. 205; Sez. II, 2 aprile 2021, n. 111; Sez. III, 6 dicembre	
	2020, n. 221 e 9 aprile 2018, n. 110).	
	Ciò detto, il Collegio, tuttavia, ritiene di operare una complessiva riduzione	
	dell’addebito, in relazione a singoli episodi , invero, tenendo conto che	
	numerosi di questi erano già stati considerati a valore “0” nel decreto di	
	sequestro del GIP del 23 ottobre 2019, quindi sostanzialmente già eliminati dal	
	calcolo fatto proprio dalla pretesa erariale e prendendo a base di riferimento	
	l’inferiore quantificazione di cui al “ <i>consuntivo</i> ” del trattamento economico di	
	“ <i>missione</i> ” illecitamente fruito (comprensivo delle indennità per servizi fuori	
	sede, pasti non fruiti, ore di straordinario non maturate e costo del carburante),	
	avanzata nella richiesta di rinvio a giudizio del P.M. penale, datata 9 marzo	
	2020 (e successivo decreto che dispone il giudizio del 15.06.2021 ex art. 429	
	c.p.p.), cui fa riferimento anche la sentenza n. 294 del 2022 nelle imputazioni	
	a carico, che scomputa ulteriori episodi (sempre calcolando “0”), in	
	corrispondenza delle difese del omissis e del convenuto, nonché stralcia le reali	
	esigenze di servizio rilevate, sia nel percorso, che nello straordinario, che nel	
	diritto al pasto per l’effettivo orario di svolgimento della missione, per	
	complessivi €. 9.079,165 (euro novemilasettantanove/16) , così potendo	
	restare quantificato il danno patrimoniale da risarcire (cfr. anche sent. cit. n. 44	
	del 2023).	
	Inoltre, non può dubitarsi della sussistenza del rapporto di servizio ,	
	trattandosi di un dipendente della Polfer; nonché del nesso causale tra la sua	
	condotta e la suddetta posta di danno e, sotto il profilo soggettivo , il Collegio	
	condivide la costruzione in termini di dolo effettuata dalla Procura, tenuto	
	conto del chiarissimo divieto normativo e delle gravi condotte di reato messe	
	23	

	in atto, connotate da attività di mistificazione e falsificazione, per indurre in	
	errore gli Uffici, avuto riguardo al grado organizzativo rivestito ed al livello	
	culturale presupposto dalla funzione di assistente Capo Coordinatore svolta.	
	3.3 Nel merito la difesa afferma, inoltre, la necessità di ridurre la	
	quantificazione del debito, dal momento che era stata già disposta in sede	
	penale la confisca del profitto del reato (per €. 12.427,59), in via diretta,	
	dovendosi quantomeno calibrare il risarcimento del danno con le “ <i>restituzioni</i>	
	<i>già operate</i> ”.	
	La giurisprudenza contabile ha univocamente escluso natura risarcitoria alla	
	confisca, non essendo questa disposta a favore dell’amministrazione	
	danneggiata, bensì introitata a favore dell’Amministrazione della Giustizia,	
	recando una connotazione in cui prevalgono i profili sanzionatori, dissuasivi	
	ed afflittivi, al punto di equipararla ad una vera e propria pena in senso tecnico,	
	principale o accessoria, comminata al fine di togliere definitivamente al	
	condannato le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e le	
	cose che ne sono il prodotto o il profitto, anche quando sia disposta per	
	equivalente, avente lo scopo principale di evitare che il reo, mantenendo la	
	disponibilità dei beni, sia indotto all’ulteriore commissione di reati (cfr. Corte	
	conti, Sez. Lombardia, sent. 23.02.2018, n. 34; 31.07.2015, n. 139; 28.05.2014,	
	n. 109).	
	È appena il caso di rammentare che la natura sanzionatoria della confisca	
	penale ed i suoi elementi differenziali, sul piano strutturale e funzionale,	
	rispetto al risarcimento del danno sono, pure, stati costantemente affermati	
	dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che si è posta sulla stessa linea	
	interpretativa della giurisprudenza della Corte dei conti, specificando come “ <i>la</i>	
	24	

funzione dell'istituto della confisca e quello del risarcimento del danno sono nettamente differenziate tra di loro: il primo vuole evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato, non opera a vantaggio della vittima e, nel caso in cui l'ablazione sia disposta per equivalente, ha natura specificamente sanzionatoria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 15 264435); il secondo, invece, mira specificamente al ristoro del danneggiato e prescinde dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, che potrebbero anche non essersi realizzati (...)". (cfr. *ex multis*, Cass. pen. Sez. VI, 06.06.2017, n. 38994 e Sez. II, sent. n. l 2.08.2019, n. 35462).

Nella specie appare del tutto infondata, dunque, la pretesa di compensare o ridurre il danno erariale con le somme per cui è stata già disposta, obbligatoriamente, la confisca penale.

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale, pertanto, è fondata e può essere accolta nei limiti suddetti.

4. Quanto al **danno all'immagine**, il convenuto ne ha avverso la stessa esigibilità per carenza dei presupposti di legge, nella ritenuta impossibilità di configurare a carico del Morbelli una responsabilità per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II del libro II del c.p., per cui la Procura “*azzarderebbe un tentativo (piuttosto ardito) di integrazione accusatoria*”, contestando *ex novo* al convenuto il reato di cui all'art. 55 *quinqies* del d.lgs. n. 165/2001, in assenza di accuse a titolo di assenteismo fraudolento. Al riguardo, il medesimo P.M. ha puntualizzato che al momento della contestazione erariale non c'era stato il giudicato penale, riservandosi la perseguibilità del danno all'immagine per quanto riguardava il reato di peculato, comunque non ritenendo sussistente una *mutatio libelli* e rimettendone al Collegio la riconducibilità alla norma.

	4.1 Occorre preliminarmente scrutinare l'ammissibilità della domanda	
	risarcitoria per danno all'immagine azionata dalla Procura.	
	L'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1.7.2009, n. 78, convertito con	
	modificazioni nella legge 3.8.2009, n. 102, successivamente modificato con	
	decreto-legge 3.8.2009 n. 103, convertito con modificazioni nella legge	
	3.10.2009, n. 141, aveva sancito l'esperibilità dell'azione per il risarcimento	
	del danno all'immagine della pubblica amministrazione nei soli casi e nei modi	
	previsti dall'art. 7 della legge 27.3.2001, n. 97, il quale prevedeva l'onere della	
	comunicazione al Procuratore contabile delle sentenze irrevocabili di	
	condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione	
	previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, al fine di	
	promuovere l'azione per responsabilità amministrativa.	
	Successivamente, l'art. 1, comma 62, della legge 6.11.2012, n. 190 ha inserito,	
	tra l'altro, il comma 1-sexies nell'art. 1 della legge 14.1.1994 n. 20, ai sensi	
	del quale <i>“Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della</i>	
	<i>pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la</i>	
	<i>stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato</i>	
	<i>si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del</i>	
	<i>valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”</i> .	
	Il riferimento <i>tout court</i> alla commissione di un <i>“reato contro”</i> la P.A. e alla	
	<i>“sentenza passata in giudicato”</i> contenuto nella nuova disposizione aveva	
	indotto una parte della giurisprudenza contabile a ritenere ampliato il novero	
	delle fattispecie in presenza delle quali poteva configurarsi un danno	
	all'immagine della P.A.. Il quadro normativo è stato poi ulteriormente innovato	
	dal decreto legislativo 26.8.2016, n. 174 che ha approvato il Codice della	
	26	

	giustizia contabile, il quale all’art. 4 dell’All. 3 ha espressamente abrogato	
	l’art. 7 della l. 97/2001 (alla lett. g) e l’art. 17, comma 30-ter, primo periodo	
	del d.l. 78/2009 (alla lettera h). È venuto, quindi, meno il rinvio alle fattispecie	
	penali che alla stregua dell’art. 17, comma 30-ter, permettevano alla Procura	
	giuscontabile di perseguire il danno all’immagine e l’attuale disciplina della	
	relativa azione erariale si rinviene, oltre che nel citato art. 1, comma 1-sexies,	
	della l. n. 20/1994, altresì nell’art. 51 c.g.c., ai sensi del quale “ <i>La nullità per</i>	
	<i>violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per danno</i>	
	<i>all’immagine è rilevabile anche d’ufficio</i> ”. Come è stato efficacemente	
	osservato “ <i>Il menzionato art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, (...) pur</i>	
	<i>fornendo all’interprete un criterio di quantificazione della tipologia di danno</i>	
	<i>in parola, in realtà statuisce due importanti e basilari condizioni imperative</i>	
	<i>per la perseguibilità e la condanna dei dipendenti pubblici per il danno</i>	
	<i>all’immagine, che si pongono come vere e proprie condizioni per l’azione</i>	
	<i>contabile. La norma, infatti, fa espresso riferimento al danno all’immagine</i>	
	<i>come “...derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica</i>	
	<i>amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato</i> ” (Sez. Emilia-	
	Romagna, 2 febbraio 2019, n. 176; cfr. conforme anche Sez. Lombardia, 29	
	settembre 2020, n. 140). Ne discende che per la proponibilità dell’azione per	
	danno all’immagine si richiede un reato contro la pubblica amministrazione –	
	nell’accezione ampia, non più circoscritta alle ipotesi dei delitti dei pubblici	
	ufficiali di cui al Capo I, Titolo II, del Libro II del Codice penale - accertato	
	con sentenza passata in giudicato (v. Sez. Liguria, 14 dicembre 2020, n. 110;	
	4 maggio 2021, n. 65; 7 ottobre 2021, n. 185; 3 dicembre 2021, n. 208; 12	
	luglio 2022, n. 63; v. in argomento anche Corte Costituzionale, n. 191 del 19	
	27	

	luglio 2019; n. 123 del 16 giugno 2023).	
	Nella specie, ancora in assenza di giudicato penale, la condanna del Tribunale	
	di Genova non concerneva delitti “ <i>propri</i> ” dei pubblici ufficiali contro la P.A.,	
	bensì reati contro la fede pubblica (falso) e contro il patrimonio (truffa),	
	potendo rilevare l’assenza originaria di una condanna penale definitiva sul	
	versante processuale in termini di difetto di <i>legitimatio ad causam</i> del P.M.	
	erariale (cfr. Corte conti, Sez. riun, 3-13 agosto 2011, nn. 12-13/QM).	
	Quanto agli effetti della sopravvenienza del passaggio in giudicato della	
	sentenza della Corte di Appello di Genova n. 2976 del 20.12.2022 (in data	
	14.11.2023), che ha dichiarato il Morbelli definitivamente colpevole anche del	
	delitto ex artt. 110, 81 cpv e 314, co.2 c.p. (c.d. “ <i>peculato d’uso</i> ”),	
	indubbiamente non potrebbe ammettersi, rientrando nell’ambito del divieto di	
	<i>mutatio libelli</i> imposto dalla esigenze del contraddittorio, la modifica nel corso	
	del giudizio dell’oggetto della pretesa originaria (<i>petitum</i>) ovvero il mutamento	
	della <i>causa petendi</i> che consista nell’imputazione dei fatti costitutivi del diritto	
	fatto valere, in guisa tale da introdurre un tema di indagine e di decisione	
	nuovo, perché fondato su una qualificazione e/o presupposti giuridici diversi	
	da quelli prospettati nell’atto introduttivo del processo, sì da porre in essere	
	una pretesa sostanzialmente diversa da quella fatta valere in precedenza (cfr.	
	Cass., Sez. I, 2 marzo 1976, n. 691, 22 dicembre 1989, n. 5783 e 27 marzo	
	1995, n. 3592; Sez. III, 7 dicembre 1990, n. 11763; Corte conti, Sez. Toscana,	
	18 luglio 2007, n. 628; Sez. I, 25 maggio 1990, n. 117; Sez. riun., 29 giugno	
	1984, n. 380).	
	Pertanto, nel rimettersi al Collegio, lo stesso P.M. si è riservato di procedere	
	per il danno all’immagine scaturente dalla condanna definitiva per peculato.	
	28	

	Di contro, per il danno all'immagine conseguente a fenomeni di assenteismo	
	introdotta dagli artt. 67 e 69 del d.lgs. 29 ottobre 2009, n. 150, non opera la	
	pregiudiziale penale suddetta, prescindendosi nella formulazione testuale della	
	norma sia dalla commissione di un reato, che dall'esistenza di un procedimento	
	penale. Recentemente, anche l'art. 1, comma 3 quater del d.lgs. 20 giugno	
	2016, n. 116 (c.d. riforma Renzi-Madia), modificando l'art. 55 <i>quater</i> e 55	
	<i>quinquies</i> del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 , ha ribadito l'autonomia del	
	procedimento di responsabilità amministrativa rispetto agli esiti del giudizio	
	penale, consentendo di perseguire immediatamente danni all'immagine posti	
	in essere dai c.d. " <i>furbetti del cartellino</i> ", anche senza attendere il giudicato	
	penale, rispondendo all'esigenza di prevenire e contrastare, nell'interesse della	
	funzionalità e del potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici,	
	i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo.	
	Ciò, in quanto l'obbligo del risarcimento del danno all'immagine della P.A.	
	derivante da ipotesi di assenteismo fraudolento si configura come fattispecie	
	speciale, appositamente tipizzata dal legislatore, che opera indipendentemente	
	da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente	
	prevista dall'art.55- <i>quinquies</i> del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo	
	l'opzione interpretativa sostenuta dall'univoca giurisprudenza contabile (v.	
	<i>infra</i>), norma peraltro successiva rispetto a quella dettata, in linea	
	tendenzialmente generale, in materia di danno all'immagine della P.A., dal	
	richiamato art. 17, comma 30-ter, del c.d. <i>Lodo Bernardo</i> . Viene in rilievo,	
	infatti, oltre ad una disciplina procedimentale particolare, un apprezzamento	
	specifico del legislatore in ordine alle conseguenze pregiudizievoli della	
	condotta antigiuridica, correlato al rafforzamento della tutela degli interessi	
	29	

	sottostanti mediante l'introduzione di una nuova norma penale incriminatrice.	
	In particolare, il comma 2 della norma in questione dispone che <i>“nei casi di cui al comma 1”</i> – laddove è previsto il delitto di false attestazioni o certificazioni per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che faccia risultare falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che documenti uno stato di malattia – <i>“il lavoratore, ferme le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55 quater, comma 3-quater”</i> .	
	Quanto agli effetti demolitori della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs n. 165/2001, la giurisprudenza di questa Corte, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, ha statuito che: <i>“la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 55-quinquies, comma 3-quater, lascia intatta la disposizione di cui all'art. 55-quinquies, comma 2, che nella sua formulazione originaria (introdotta con l'art. 69 del decreto legislativo n.150 del 2009), antecedente alla modifica apportata dall'articolo 16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (entrato in vigore il 22.06.2017), già prevedeva il risarcimento tout court del danno all'immagine “subito dall'amministrazione” (ex multis, cfr. sentenze Sez. III App., 19</i>	
	30	

	marzo 2021, n. 118; Sez. II App., 27 maggio 2020, n. 140, 15 novembre 2022,	
	n. 536 e 7 agosto 2023, n. 229 e giur. tutta ivi cit.; cfr. anche Sez. Sardegna, 11	
	maggio 2023, n. 64; Sez. Molise, 14 aprile 2023, n. 17; Sez. Liguria, 9 maggio	
	2022, n. 45)	
	A tale stregua, in punto di quantificazione del danno, non può non trovare	
	applicazione la disposizione di cui all'art. 1, c. 1-sexies, della legge n. 20/1994,	
	e dunque la presunzione legale che, salvo prova contraria, delimita il danno al	
	doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità	
	illecitamente percepita dal dipendente, come richiesto dalla Procura regionale.	
	Alla luce delle sopra esposte considerazioni e della lueggiata articolata	
	evoluzione legislativa e giurisprudenziale, la domanda risarcitoria a titolo di	
	danno all'immagine scaturente dall'assenteismo fraudolento risulta senz'altro	
	ammissibile, restando rimessa alla Sezione la verifica della sussumibilità della	
	fattispecie nella invocata nuova fattispecie incriminatrice di natura sostanziale.	
	4.2 Al fine di compiere una tale valutazione, occorre considerare tutti gli	
	elementi soggettivi e fattuali emergenti, specie in ordine alle circostanze in cui	
	si colloca la condotta posta in essere dal Morbelli e alle caratteristiche di	
	questa.	
	Sul punto, considerata anche la riserva espressa dallo stesso P.M. in udienza,	
	il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione difensiva, non potendosi	
	ascrivere al convenuto alcuna responsabilità risarcitoria per danno	
	all'immagine in conseguenza di un reato che non risulta integrato nella	
	fattispecie in causa ed infatti non contestato né in sede disciplinare, né dalla	
	Procura penale, in quanto la fraudolenza, per cui il medesimo è stato accusato	
	e condannato, è stata finalizzata precipuamente alla truffa per lucrare	
	31	

	provvidenze illecite e non a dimostrare la presenza sul luogo di lavoro, in	
	ipotesi di assenteismo.	
	Invero, la norma incriminatrice di cui all'art. 55- <i>quiquies</i> sanziona uno	
	specifico comportamento fraudolento, consistente nell'irregolare utilizzo dei	
	sistemi di rilevazione delle presenze, idoneo <i>in re ipsa</i> a consumare l'illecito,	
	poiché, in ragione della funzione auto-certificativa che la timbratura del	
	cartellino elettronico (ovvero analoghi sistemi di marcatura e/o fogli presenza)	
	assume in punto di rispetto degli orari di lavoro ed espletamento delle	
	mansioni, qualsiasi condotta manipolativa delle risultanze di quella	
	attestazione è di per sé idonea a trarre in inganno l'Amministrazione circa la	
	presenza del dipendente sul luogo di lavoro. (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 27 ottobre	
	2015, n. 47043 e 10 ottobre 2019, n. 45947; cfr. anche id. Sez. II, 13 febbraio	
	2019, n. 7005).	
	Diversamente, il reato di truffa ex art. art. 640 c.p., integrato in fattispecie	
	mediante le false dichiarazioni di avvenuta missione e la mistificazione delle	
	finalità dell'uso dell'autovettura di servizio, modalità con le quali la condotta	
	è venuta ad esplicarsi (ossia i " <i>raggiri ed artifici</i> "), richiede il conseguimento,	
	da parte del soggetto attivo, di un ingiusto profitto a fronte di un danno in capo	
	al soggetto tratto in errore, assumendo le caratteristiche di reato di danno,	
	incriminante le offese al patrimonio attuate mediante il ricorso alla frode.	
	Seppur astrattamente configurabile, nella specie non si ravvisa il concorso reati	
	di cui all'art. 55- <i>quiquies</i> e all'art. 640, co. 2, c.p., in difetto dei presupposti.	
	In particolare, quanto al profilo materiale, le stesse emergenze dibattimentali	
	sulla cui base agisce il P.M. erariale non consentono di fondare una condanna	
	ex art. 55- <i>quiquies</i> , in assenza di una condotta assenteistica di allontanamento	
	32	

	dal posto di lavoro priva di rilevazione, segnalazione e/o giustificazione.	
	Infatti, il Morbelli, quale autista a disposizione del Dirigente suo superiore, ha	
	dolosamente eseguito le illecite e reiterate richieste di quest'ultimo, senza	
	opporvi alcuna rimostranza, concorrendo a realizzarne il disegno frodatorio.	
	Invero, è emersa un'indebita dilatazione delle esigenze di servizio, validata dal	
	medesimo superiore, con conseguente esborso di emolumenti ulteriori rispetto	
	al trattamento economico fondamentale spettante al dipendente pubblico	
	(correlati al preteso espletamento di ore di straordinario, nonché a indennità di	
	viaggio, pasti, scali, alberghi, diaria ecc.), percepiti in relazione allo	
	svolgimento di asserita attività istituzionale per missioni fuori sede, nelle	
	giornate di lunedì e di venerdì, funzionali a consentire al Dirigente di	
	perseguire i propri illeciti interessi personali, al contempo consentendo	
	all'autista di lucrare il conseguimento di una rilevante utilità economica	
	personale.	
	Con la conseguenza, circa la quantificazione del danno patrimoniale, che nella	
	richiesta di rinvio a giudizio del P.M. penale, datata 9 marzo 2020 (<i>v. ante</i>),	
	sono state anche individuate e stralciate le reali esigenze di servizio rilevate	
	nei diversi episodi contestati, sia nel percorso, che nello straordinario, che nel	
	diritto al pasto per l'effettivo orario di svolgimento della missione.	
	Per il che, in assenza di comportamenti assenteistici, vertendosi in materia di	
	effettiva resa di prestazioni truffaldine e mistificatorie miranti a conseguire	
	profitti ingiusti, in alcun modo spettanti, attraverso presenze giustificate e	
	servizi autorizzati direttamente dal Dirigente apicale della Polfer Ligure, non	
	si ritiene integrato neppure il dolo richiesto dalla speciale norma incriminatrice	
	invocata, in relazione ad una condanna ormai definitiva del convenuto per i	
	33	

	delitti in concorso ed in continuazione tra loro di “ <i>truffa</i> ” a danno della Polizia	
	di Stato (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.), di “ <i>peculato</i> ” (314, co.2 c.p.) e di “ <i>falsità</i>	
	<i>ideologica commessa dal privato in atto pubblico</i> ” (art. 483 c.p.).	
	Pertanto, non risultando integrato il reato di cui all’art. 55- <i>quinqies</i> , la	
	domanda attorea per danno all’immagine a tale titolo non può venire accolta.	
	5. La conferma della connotazione dolosa dell’illecito erariale, la gravità dei	
	fatti commessi, la chiara divergenza dal paradigma legale e la reiterazione delle	
	condotte illecite, con l’effetto di personale arricchimento, altresì, escludono	
	l’esercizio del richiesto potere riduttivo dell’addebito, non potendo rilevare le	
	ulteriori circostanze soggettive ed oggettive rimarcate dalla difesa.	
	Sulle somme oggetto di condanna, da considerarsi comprensive di	
	rivalutazione monetaria, si applicano gli interessi legali dalla data della	
	pubblicazione della presente sentenza sino all’integrale soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del	
	convenuto come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa	
	ogni contraria istanza, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando,	
	in parziale accoglimento della domanda attorea	
	CONDANNA	
	il sig. MORBELLI Raffaello , a titolo di dolo, al pagamento in favore del	
	Ministero dell’Interno della complessiva somma di €. 9.079,16 (euro	
	novemilasettantonove/16) , già rivalutata ad oggi, oltre agli interessi legali,	
	dalla pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.	
	Rigetta la domanda attorea per il resto.	
	34	

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con nota di

Segreteria a margine della sentenza, ai sensi dell'art. 31, comma 5 c.g.c..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16 novembre 2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Patrizia Esposito)

(Emma Rosati)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese

di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in €

539,43 (euro Cinquecentotrentanove/43).

Genova, 1 febbraio 2024

Deposito in Segreteria 1° FEBBRAIO 2024

Il Direttore della Segreteria

(dr.ssa Elena Asta)

f.to digitalmente